



FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 52

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: Circolare INPS n. 79 del 02/05/2017.

Cari Presidenti,

si segnala che l'INPS ha emanato, in data 02/05/2017, la Circolare n. 79, avente ad oggetto **"Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia"**.

In riferimento alla data di prognosi indicata dal medico certificatore si rileva che, qualora quest'ultima subisca variazioni in ragione del decorso più lento o più rapido dell'evento morboso, è onere del dipendente richiedere ed onere del medico certificatore provvedere per l'aggiornamento del sistema telematico tramite l'invio di ulteriore certificazione attestante la nuova data di prognosi.

Nella circolare si ribadisce, inoltre, che **"l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di illecito disciplinare – salvo evidentemente i casi di impedimenti tecnici di trasmissione - per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati. Pertanto, si invitano le Strutture territoriali Inps che riscontrino situazioni di inadempienza, come sopra evidenziate, a segnalarle alle Aziende Sanitarie Locali per competenza"**.

Si sottolinea che l'art. 55-septies del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. (Controlli sulle assenze) prevede al comma 2 che **"in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale**, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, ...omissis... Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo". Il comma 4 dispone che **"l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica, concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2, costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582



FNOMCeO

Il Presidente

inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento”.

Si allega, per opportuna conoscenza, il testo della suddetta Circolare (All. n. 1).
Cordiali saluti

Il PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani



All. n. 1

AC/MF